



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Laricca, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Ilaria Zuanazzi.

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Trani/Barletta/Bisceglie – Nullitatis matrimonii, 10 marzo 2014 –
c. Cota, ponente**

Matrimonio – Nullità di matrimonio – Consenso – Incapacità al consenso matrimoniale – Dolo

Se una sindrome post traumatica causata da un incidente stradale, che genera episodi di epilessia, possa essere ritenuta rilevante ai fini dell'emersione di un'ipotesi di incapacità al consenso matrimoniale

(Omissis) FACTISPECIES

1 – A. e G. si conobbero tramite la cugina di lui, si fidanzarono, ma si vedevano poco, per via del loro lavoro.

G. raccontò alla fidanzata che aveva subito un gravissimo incidente, nel 1995, sostenendo di essere stato miracolato da S. Rita. Nonostante le bugie che il convenuto raccontava ad A., i due si sposarono il 25.04. 2009 nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Parrocchia Santa Maria del Pozzo, in Trani, Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Durante la convivenza, difficile e litigiosa, il convenuto mostrò gravi deficit psicologici, per cui l'attrice, vedendo che G. assumeva regolarmente un farmaco, volle vederci chiaro e venne a conoscenza che il marito non si sottoponeva agli esami prescritti. Il comportamento di G. diventava sempre più strano, tanto che arrivò a scaraventare contro di lei un ferro da stiro bollente. Inoltre, G. spesso si assentava dalla casa coniugale ed i litigi aumentarono, per cui l'attrice fece rientro presso la casa paterna.

È in corso la separazione giudiziale.

2 – L'attrice in data 14.07.2011 si rivolse a questo Tribunale per chiedere la declaratoria di nullità di matrimonio per “*incapacitas* a contrarre del convenuto ai sensi del can. 1095 nn. 2 e/o 3 CIC e, ove questo capo non fosse provato, per errore nell'attrice (can. 1097) e per dolo nel convenuto così come previsto dal can. 1098 CIC”.

Il Vicario Giudiziale con decreto del 15.07.2011 costituì il Collegio ed in pari data il Preside del Collegio designò Ponente e Relatore della causa il Giudice Mario Cota.

In data 21.07 successivo il Preside del Collegio decretò l'accettazione del libello e la convocazione delle Parti.

Prese atto che era impossibile la riconciliazione.

Il 15.09.2011 vi fu la contestazione della lite e il dubbio venne concordato con la formula: “Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2. Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n.3); 3. In Subordine: Dolo ordito dal convenuto”.

Dal 08.03.2012 al 05.06.2012 ebbero luogo le deposizioni dell'attrice e dei suoi testi, il convenuto, più volte invitato a deporre non si presentò.

Il 19.07.2012 il Giudice Ponente, dovendo accertare l'eventuale incapacità del convenuto nominò, come perito d'ufficio il dott. Cesario Schiraldi, psichiatra, il quale, depose il Votum in questo Tribunale, poiché il convenuto, debitamente invitato non si presentò per essere periziato.

Il 18.02.2013 fu decretata la Pubblicazione degli Atti.

In data 21.03 successivo il Patrono di parte attrice si rivolse a questo Tribunale per proporre di far effettuare la perizia di parte sul convenuto da un qualificato neurologo di Bari. Il convenuto, pur essendo stato convocato, non si presentò.

Il 26.03 successivo il Preside del Collegio rispose al Patrono di parte attrice, accettando la perizia di parte sugli Atti.

Il 18.07.2013 venne depositata la perizia di parte sugli Atti in questo Tribunale.

Il 03.10 successivo vi fu la Pubblicazione degli Atti Suppletivi ed il 30.10.2013 la Conclusione in Causa.

IN IURE

Quoad incapacitatem

3 – Recita il can. 1095, 2, 3: *“Sunt incapaces matrimonii contrahendi: qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda...qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialis assumere non valent”*.

La norma si riferisce a quelle persone incapaci di attuare l'essenza di ciò che promettono con il consenso matrimoniale. Si tratta di persone che possono comprendere ciò che promettono, ma non possono poi farlo, cioè pur essendo capaci di porre un atto psicologico umano, mancano, però, degli stessi presupposti del suo sorgere nei confronti degli oneri coniugali, che pure intenderebbero assumere.

Un atto umano valido si ha solo quando è responsabile, cioè scevro da psicopatie, da tare psichiche o anche da defectum personalitatis. L'Aquinate, in maniera chiara, dice: *“Tunc actus imputatur agenti, quando est in potestate ipsius, ita quod habeat dominium sui actus”* (in ‘Sum. Theol.’ I-II, q.21, art.2).

Prima di tutto, bisogna considerare se il soggetto sia privo della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali che l'impegno matrimoniale comporti. Se, infatti, manca questa capacità di consenso, il matrimonio è nullo. In quanto nessuno si può obbligare a qualcosa che è incapace di fare proprio. *“Ad impossibilia nemo tenetur”*, scriveva Cicerone (‘De Legibus’, II, 23).

Come abbiamo visto, presupposto essenziale ed imprescindibile di ogni atto deliberativo dell'uomo è, quindi, non solo la esistenza della capacità conoscitiva, ma anche la facultas critica che è data dalla discrezione di giudizio, consistente nel potere di sintesi, cioè come osserva l'Aquinate, nella facultà *“instaurandi iudicium de eo quo consentitur”* (ibidem, q. 74, art. 7).

La discrezione iudicii deve essere proporzionata non solo all'azione da compiersi, ma ammette gradi diversi sia in dipendenza del soggetto agente che in rapporto all'oggetto o al fine da consentire.

Il nubente potrebbe difettare del retto uso della discrezione di giudizio quando celebra il matrimonio ed allora il consenso risulterebbe invalido (F. Lorence in *“De ignorantiae influxu in matrimoniali consensu”* – Apollinaris, 1953, 348s.).

E nel caso di un grave difetto di discrezione di giudizio nel contraente si rea-

lizza un consenso nullo, poiché “*Adnotandum quoque est obligationes essentielles matrimonii esse debere mutuas, permanentes, continuas et irrinuntiables. Quapropter capacitas vel incapacitas vertit ad habilitatem vel minus ex parte contrahentis instituendi sic dictum statum matrimonialem. Hoc manifestatur uti conditio vitae stabilis, immutabilis et perpetua in suis datis essentialibus...*” (decisio coram De Lanversin, 18.07.1985, RRDec., vol. LXXVII, p. 360).

Al riguardo, è bene richiamare le parole del Papa Giovanni Paolo II nell’Allocazione alla Rota Romana del 05.02.1987: “Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già le difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rendono nullo il matrimonio... Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere”.

4 – Per quanto attiene alla Sindrome epilettica, bisogna distinguere quella derivante da un vero e proprio arresto dello sviluppo psichico, detta idiopatica, da quella derivante da un *trauma capitis* che determini lesioni cerebrali come quella del convenuto, detta organica.

Nel caso in esame si può affermare che nel convenuto ci sia stata una incapacità da cause organiche, tale cioè da intaccare la facoltà di intendere e di volere. È fondato ritenere che al momento del consenso, il convenuto soffriva di un grave deficit di discrezione di giudizio, derivante dal *trauma capitis* avvenuto durante un incidente, che determinò nel convenuto “insonnia, irritabilità e turbe del comportamento” (p. 129); ciò produsse in lui una grave ansia, tale da sostanziare un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente.

La giurisprudenza rotale ha riconosciuto in simili casi che: “...è fuori di dubbio, che alla singolare gravità e importanza dell’istituto matrimoniale deve corrispondere una buona armonia delle varie strutture della personalità dei contraenti” (R.R.R. Dec. 11.12.1966, coram Mattioli). E ancora: “Questa consonanza è impedita sia dalla disarmonia delle varie funzioni psichiche sia dalla inesistenza di quella inscindibile collaborazione fra intelletto volontà, esclusiva operatrice del giudizio definitivo sull’atto da compiere...” (M.P. Pompedda in ‘Personalità psicopatica in rapporto al consenso matrimoniale’, Roma 1976, p. 78). “Un contraente in preda ad un conflitto patologico non ha veramente una volontà libera e non può esprimere un giudizio serenamente concepito” (R.D. Hare in ‘Dizionario di psicologia’, Ed. Paol., p. 939).

Quoad dolum

5 – Il dolo, già noto nel diritto romano (1, 2, Dig. *De dolo malo*, IV, 3) è stato recepito nel Codice Canonico al canone 1098, che prescrive: “*Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalibus graviter perturbare potest, invalide contrahit*”.

Ne consegue che il dolo deve essere caratterizzato da:

Quando il soggetto contraente emette un giudizio errato;

Quando sia causa di un giudizio errato;

Quando sia causa di un consenso errato che altrimenti non avrebbe dato;

Quando tale giudizio riguarda una qualità dell’altro contraente;

Quando il dolo, per sua stessa natura, possa perturbare gravemente la vita coniugale;

Quando il dolo sia messo in atto al solo scopo di estorcere il consenso matrimoniale.

In altre parole, ad un elemento soggettivo di chi pone il consenso: la valutazione della qualità, deve fare riscontro l'elemento oggettivo: la qualità stessa, capace di causare un grave danno alla vita comune.

Va da sé, che per la dichiarazione di nullità di matrimonio, l'esistenza delle condizioni patologiche deve risultare inequivocabilmente prima del matrimonio.

IN FACTO

6 – Il collegio dei Giudici, dopo ampia discussione e attenta considerazione di tutti gli elementi offerti da questo processo, ha ritenuto di aver acquisito la certezza morale per la dichiarazione di nullità matrimoniale a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente. Per valutare la modulazione effettiva della gravità del difetto di discrezione di giudizio del convenuto, oltre all'esame ponderato delle tavole processuali, soccorre la perizia del Dott. Vito Santamato nella quale si legge che il convenuto: “è affetto da Sindrome psico – organica post traumatica da lesione fronto-temporaro-parietale sinistra e da coinvolgimento cerebrale diffuso con turbe del comportamento...Questi pazienti non sono coscienti di ciò che stanno vivendo. In un certo senso è come se vivessero un sogno nella realtà...Questi soggetti sperimentano stati di forte irritabilità per futili motivi, spesso vivono un profondo disagio relazionale per il loro essere o sentirsi frequentemente non compresi...È certo che l' N. N. (CONVENUTO) possedeva una personalità distorta, caratterizzata da turbe cognitive mnesiche, scatti d'ira, di dipendenza dall'ambiente familiare e dalla figura materna...Perché una persona non sia capace di contrarre valido matrimonio non sempre si richiede che manchi del sufficiente uso di ragione, basti che difetti gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente ovvero che non sia in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio... Il sig. N. N., affetto da sindrome organica post traumatica con turbe comportamentali, irritabilità, impulsività ed eccitamenti psicomotori, presentava elementi che possono essere causa di mancanza di discrezione di giudizio al momento del matrimonio. In alcune personalità abnormi c'è un'incapacità, inoltre, di stabilire un valido e consistente rapporto interpersonale a scopo matrimoniale...come nel caso doloroso dell' N. N., in rapporto specialmente al bene dell'altro coniuge...” (pp. 235ss.).

Tempore matrimonii, il convenuto, a causa del grave *trauma capitis* aveva già perso la capacità di dominare liberamente, di resistere a tutte le pressioni e/o conflitti interiori che sorgevano nella vita matrimoniale.

Come ben provato, una tale sindrome sostanzialmente anche un'incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per causa di natura psichica, cioè tale da intaccare le facoltà di intendere e di volere, come abbiamo già accennato nella parte in iure.

7 – Ecco la confessione giudiziale dell'attrice, N. N.: “ G. soffriva di epilessia post-traumatica, perciò assumeva il Tegretol...se avessi conosciuto, prima di sposarmi, tutta la realtà che gravita intorno a G., certamente non l'avrei sposato...(7/169 s.).

Il convenuto, nonostante sia stato citato, non si è mai presentato a deporre.

8 – Queste sono le deposizioni dei testimoni attori:

N. N., madre dell'attrice, dichiara: "...Mia figlia è stata ingannata in merito alla malattia di G... Si è resa conto che era affetto da epilessia post-traumatica qualche mese dopo il matrimonio, scoprendo la natura del farmaco che G. prendeva ogni sera dicendo che era uno stabilizzatore dell'emocromo..." (7/182).

N. N., padre dell'attrice, conferma: "Dopo qualche mese di matrimonio, da mia figlia, ho saputo che G. prima di sposarsi aveva avuto un incidente stradale dal quale era rimasto profondamente segnato, infatti è stato per un periodo in coma e quando si è svegliato gli hanno riscontrato una grave epilessia post-traumatica... non era possibile vivere con G... con una serie di comportamenti violenti e pericolosi..." (7/187).

N. N., sorella dell'attrice, dice: "Subito dopo il matrimonio, mia sorella si rese conto che G. ogni sera assumeva una pillola... A. chiese al marito con insistenza spiegazioni della sua situazione di salute e da lui voleva sapere perché a lei non era stata detta la verità fin da subito... Parlò con la suocera... si attivò fino a giungere ad avere la documentazione medica a disposizione, da cui si evince che G. è affetto da epilessia post-traumatica... Da mia sorella ho saputo che G. spesso aveva sbalzi di umore improvvisi, con forti picchi di nervosismo e a volte schiumava dalla bocca..." (7/192).

N. N., cugina dell'attrice, conferma: "(mia cugina) riuscì ad avere la documentazione medica e si rese conto che era affetto da epilessia post-traumatica e che non si sottoponeva a controlli da parecchio..." (12/197).

N. N., fratello dell'attrice, afferma: "(mia sorella) insistette per avere la documentazione medica, ritenendo di avere il diritto di sapere la situazione di salute del marito e quando l'ottenne, si rese conto che il marito era affetto da epilessia post-traumatica..." (12/199).

9 – Concludendo, alla luce delle concordi testimonianze, è evidente come la *nox*a epilettica del convenuto abbia influito in maniera notevole a creare in lui un conflitto emotivo interiore che ha interferito sulla sua capacità di realizzare scelte idonee nel momento del consenso, poiché ha determinato un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente. Base di prova principale è la documentazione medica allegata agli Atti, oltre alle prove testimoniali, tutte concordi. Osserva Pompèdda che "una personalità psicopatica mal si concilia con gli obblighi matrimoniali" (in *'Nevrosi e personalità psicopatica in rapporto al consenso matrimoniale – Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale in Diritto Canonico'* – Roma 1976, pp.78 ss.).

Pertanto, sono da accettare le conclusioni peritali del Perito di parte per quanto riguarda il grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente, ed ha notevole valenza, nel caso come questo, l'incapacità del convenuto per causa di natura psichica, in quanto sussiste una infermità mentale sistemica che attinge dal grave trauma da lui subito e che si riflette sulle facoltà mentali superiori.

10 – Per quanto riguarda il dolo è da dire che è insostenibile l'inganno del convenuto invocato dal Patrono di parte attrice per impugnare la validità del matrimonio di cui alla fattispecie per le seguenti ragioni:

In un soggetto epilettico psico-degenerato non può sussistere la capacità cognitiva, atta ad ordire il dolo. La ragione sta nel fatto che nell'epilessia da lesioni cerebrali espansive come nel nostro caso, le facoltà psichiche sono incoordinate e lese, come ben afferma il Prof. Enzo Arian in *'Deterioramento psichico nell'epilessia*

post-traumatica' (Ediz. Minerva Med.-2012) e Kovarsky V. in *'La misura delle capacità psichiche negli epilettici traumatizzati'*: "L'epilessia post-traumatica determina una grave riduzione dell'intelligenza ed una compromissione grave delle funzioni superiori" (p. 543). Anche G. Jervis in *'Manuale critico di psichiatria-Feltrinelli ed. Milano'*, osserva: "L'epilessia post-traumatica si associa spesso ad insufficienza mentale". Pertanto un tale soggetto è incapace della *'mala pravitās'*, caratteristica principale del dolo, in quanto questo presuppone una volontà cosciente, responsabile di comportamento diretto a recar danno ad altri. Infatti la psichiatria insegna che ogni comportamento è espressione:

della cognizione di ciò che si vuole fare;
della deliberazione di realizzare un dato comportamento;
della volontà di attuare tale comportamento;
dell'attuazione dell'atto stesso (da Rieti E. *'Esame psicologico in psichiatria e in medicina legale'* Ed. Istit. Bibliog. Italiano, Roma 1945, p. 77).

Tuttavia, la parte ATTRICE afferma di essere stata ingannata: "Del comportamento di G. pesa molto nella mia vita la insincerità circa la sua patologia e la sua sistemazione lavorativa..." (6/179).

Anche la MADRE dell'attrice, sostiene: "Mia figlia è stata ingannata in merito alla malattia di G. da parte di lui..." (7/182).

Così anche il PADRE dell'attrice: "(mia figlia) si è vista ingannata su un fatto importante della vita di Giacomo e del loro matrimonio..." (7/186).

Parimenti anche la SORELLA dell'attrice, afferma: "(mia sorella) si sentì ingannata su una qualità fondamentale di G..." (7/193).

Come ben si vede, sia l'attrice che i suoi testi non si rendono conto che il comportamento insincero ed ambiguo di G. era espressione della sua patologia mentale, pertanto, come è dimostrato sopra, il convenuto non era responsabile di ordire un dolo, per cui detto capo è da escludere.

11- Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente.

Si risponde pertanto al primo dubbio concordato

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

Si risponde, pertanto, al secondo dubbio concordato

AFFERMATIVAMENTE

NON CONSTA della nullità del matrimonio, nel presente caso, per dolo ordito dal convenuto.

Si risponde, pertanto, al terzo dubbio concordato

NEGATIVAMENTE (*Omissis*)

TRIBUNALE ECCLESIASTICO
BENEVENTANO DI APPELLO
coram P. Fausto Carlesimo C.O., ponente
Sentenza definitiva di secondo grado del 29 marzo 2017

NOTA A SENTENZA

Una sindrome post-traumatica, sviluppata a seguito di un incidente stradale, a cui si associano fenomeni di epilessia e perturbamento del carattere, può incidere sulle capacità cognitive e volitive del nubendo, determinando la nullità del vincolo matrimoniale ai sensi del can. 1095 CIC, nn. 2 e 3.

“Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Così il can. 1095 CIC definisce i casi in cui l'incapacità dei soggetti che vogliono contrarre matrimonio è tale da rendere invalido il consenso manifestato e pertanto nulle le nozze eventualmente celebrate in tale condizione. Si tratta, come noto, di uno dei canoni più invocati nei processi di nullità matrimoniale davanti ai Tribunali ecclesiastici, soprattutto in Italia. L'attenzione peraltro si concentra soprattutto sulle fattispecie previste dai nn. 2 e 3, dedicate rispettivamente a coloro che non hanno la capacità di esprimere un valido consenso matrimoniale e a coloro che invece non hanno la capacità di assumere quanto il matrimonio cristiano esige. Nel primo caso il soggetto difetta gravemente nel giudizio al punto da essere in un stato in cui non è in grado di comprendere, nemmeno nel suo significato minimo ed essenziale, gli aspetti fondamentali del sacramento nuziale; nel secondo caso invece la persona, pur astrattamente idonea a capire la struttura costitutiva del matrimonio e quanto esso comporta, non è tuttavia in grado di vivere l'essenza del sacramento.

Focalizzando l'attenzione sulle cause che determinano l'incapacità matrimoniale, la fattispecie del n. 2 del can. 1095 CIC fa leva sul concetto di “difetto grave di discrezione di giudizio”, mentre il n. 3 si riferisce a “cause di natura psichica”. Il legislatore pone quindi a livello normativo degli indicatori astratti, che tocca poi al giudice ecclesiastico specificare nei singoli casi, in particolare definendo se e come nelle specifiche fattispecie portate all'esame del Tribunale si riscontri tale incapacità, quanto essa sia grave e quanto abbia effettivamente minato l'espressione di un valido consenso nuziale.

Il giudice, come noto, decide *ex actis et probatis*, secondo le risultanze processuali e le evidenze probatorie, dovendo raggiungere in coscienza la *certezza morale* circa la nullità del matrimonio *in casu*, dal momento che lo stesso legislatore prescrive che, ove tale certezza non sia sufficientemente corroborata, il sacramento non possa dichiararsi nullo, godendo esso del *favor iuris*. Tutti infatti sono chiamati a scegliere secondo la propria vocazione e, se chiamati a ciò, ad abbracciare la vita matrimoniale, secondo il principio generale posto dal can. 1058 (“tutti possono contrarre matrimonio”), principio rispetto al quale tutte le eventuali proibizioni e le differenti fattispecie previste dal diritto si pongono come eccezioni alla regola, da applicare

quindi – secondo una corretta operazione ermeneutica – in termini di stretto rigore.

Il diretto riflesso in termini processuali di questo rapporto, come già accennato, si legge nella norma posta dal can. 1060 CIC, per cui il matrimonio gode del favore del legislatore, e nel dubbio, il sacramento si ritiene sempre valido fin quando non sia eventualmente provato il contrario, attraverso un'adeguata certezza morale nel senso della nullità nella coscienza del giudice ecclesiastico che si pronuncia sul caso concreto. Se si ritiene, non solo a parole ma effettivamente e nella sostanza, che il momento dell'accertamento della nullità matrimoniale – anche dopo le recenti riforme – sia a tutti gli effetti un *processo giudiziale* e non un mero procedimento amministrativo, non si può prescindere dal can. 1608 CIC, che richiede appunto per l'emanazione della sentenza il raggiungimento della certezza morale *ex actis et probatis*: non si applica dunque il criterio del *più probabile che non*, ma si esige la certezza ragionevolmente maturata dal giudice a seguito dell'esame delle prove raccolte ed esaminate nel corso della causa. Tale obbligo è ancor più grave per il giudice del processo matrimoniale, chiamato a pronunciarsi *in casu* contro il sacramento che gode del *favor* del diritto, risponde alla vocazione dei *christifideles* laici e si presume comunque valido, salvo effettivamente dalle risultanze processuali risulti il contrario. Peraltro il processo canonico matrimoniale, come si sa, comporta un accertamento di *natura dichiarativa* secondo le oggettive risultanze probatorie e non può mai assumere un *carattere costitutivo*, anche di fronte ad un'eventuale richiesta concorde delle parti ed eventuali dolorose vicende personali a seguito di un rapporto fallito. Il Tribunale ecclesiastico, e tale è certamente anche il Vescovo quale giudice unico nel *processus brevior*, viene incontro alle esigenze delle parti, esamina la loro situazione per pronunciarsi poi, nella carità ma sempre secondo verità, sulla effettiva sussistenza del vincolo sacramentale.

Ecco che dunque il compito del giudice è di particolare delicatezza, specialmente quando si tratta di verificare *in casu* la presenza di uno o più elementi che determinano in concreto la nullità del matrimonio. La difficoltà è ancora maggiore quando si invoca il can. 1095 CIC, in quanto assai raramente viene in questione un'incapacità assoluta della persona (che ricadrebbe più opportunamente nella previsione del n. 1), dovendosi invece verificare in concreto, in assenza di un parametro univoco ed assolutamente inconfutabile, in primo luogo se e in che grado il soggetto sia effettivamente incapace ed in secondo luogo se e in che grado questa riscontrata incapacità sia tale da determinare l'impossibilità di assumere il vincolo matrimoniale (n. 2) o di assumerne gli obblighi derivanti (n. 3). Concretizzare inoltre le specifiche situazioni alle quali effettivamente tale incapacità sia correlata dipende parimenti dalla prudente valutazione del giudice, in quanto per un verso non sempre l'incapacità è conseguenza di una specifica patologia e per altro verso anche in presenza di alterazioni patologiche non se ne può dedurre in termini automatici un'effettiva incapacità matrimoniale.

Processualmente ciò si rispecchia nella mancanza nel giudizio matrimoniale di prove ad efficacia legale assoluta, in presenza delle quali l'apprezzamento del giudice dovrebbe cedere il passo ad una valutazione fatta a priori dallo stesso legislatore circa la ritenuta dimostrazione di un fatto; da ciò discende anche come la perizia sia un validissimo aiuto per il Tribunale, specie nei casi di cui al can. 1095, ma non sia mai in sé dirimente nella pronuncia della sentenza che resta un atto esclusivo del giudice, *peritus peritorum*, chiamato sempre a formarsi un proprio giudizio in coscienza.

Nel contesto così sommariamente delineato si inserisce il caso oggetto della sentenza del Tribunale ecclesiastico pugliese del 10 marzo 2014 e della successiva pronuncia confermativa di appello del Tribunale beneventano del 29 marzo 2017, qui in esame.

In estrema sintesi, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sull'incapacità dell'uomo a seguito di un trauma subito in epoca prematrimoniale, e che la donna asserisce anche a lei dolosamente taciuto, trauma da cui è derivata una sindrome epilettica del soggetto, per la quale egli assumeva un'adeguata cura farmacologica. Il cuore del contendere è dunque costituito dalla valutazione nel caso concreto se le conseguenze di un incidente accaduto molti anni prima all'uomo fossero ancora presenti al momento della celebrazione nuziale e di tale gravità da impedire al nubendo di esprimere un valido consenso e di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio: la causa infatti è introdotta per entrambi i capi dei nn. 2 e 3 del can. 1095 CIC, oltre che per dolo, per avere l'uomo nascosto le circostanze legate all'incidente a lui accorso e per averne comunque minimizzato le effettive conseguenze.

I giudici di prime cure, che sentenziano per l'incapacità, escludono il dolo: in termini logici, prima ancora che dalle risultanze probatorie, secondo il Tribunale pugliese l'uomo, che non aveva un'adeguata capacità matrimoniale, a priori non aveva neppure la capacità di porre in essere deliberati atti tesi a raggirare e ad indurre artatamente in errore l'altra parte. "Sia l'attrice che i suoi testi – si legge nella prima sentenza – non si rendono conto che il comportamento insincero ed ambiguo [dell'uomo] era espressione della sua patologia mentale, pertanto (...) non era responsabile di ordire un dolo, per cui detto capo è da escludere". L'incapacità dell'uomo dai giudici è valutata tale da escludere una piena consapevolezza di comportamento non solo in ordine alla manifestazione del consenso matrimoniale, ma anche riguardo ad altre azioni, quali quelle tese ad ingannare la donna per farla coinvolgere a nozze. Un tale soggetto – annotano ancora i giudici di prime cure, citando valida dottrina – "è incapace della *mala pravitatis*, caratteristica principale del dolo, in quanto questo presuppone una volontà cosciente, responsabile di un comportamento diretto a recar danno ad altri".

L'aver taciuto dell'incidente subito dall'uomo come pure l'averne celato o minimizzato le conseguenze perdono di consistenza di fronte all'effettivo accertamento della sua incapacità: se infatti – come ritenuto dai giudici *in casu* – questa incapacità idonea ad invalidare il matrimonio in concreto sussiste, il fatto che le cause da cui essa discende siano state tenute nascoste alla controparte non assume rilievo processuale. Ciò che conta – e su cui pone opportunamente attenzione la sentenza – è la riscontrata sussistenza dell'incapacità di uno dei nubendi, a prescindere dal fatto che l'altro ne avesse o meno consapevolezza. Anche l'esclusione del capo di dolo risulta quindi conseguente all'accertamento dell'incapacità e l'attenzione del Tribunale va quindi tutta alle circostanze attraverso le quali tale incapacità viene rilevata in concreto.

Come accennato, la capacità dell'uomo viene esclusa sia in ordine alla valida manifestazione del consenso (n. 2), sia in ordine alla valida assunzione degli obblighi matrimoniali (n. 3) e viene di fatto constatata a seguito degli effetti di un incidente avuto anni prima, che ha determinato delle perduranti conseguenze post-traumatiche, attraverso anche manifestazioni di natura epilettica.

Dal momento che su questo si gioca la decisione della causa *pro nullitate*, è interessante esaminare come i giudici, sia di primo grado che di appello, nella sentenza

in esame, maturano la loro decisione in ordine a questo punto. La difficoltà in cui matura la prima pronuncia è maggiore, dal momento che l'uomo, nella parte di convenuto, si mostra contrario alla proposizione della causa, ma non interviene personalmente in giudizio, mancando quindi nella dialettica processuale un effettivo contraddittorio ove possa maturare una più consapevole decisione del Tribunale. Le prove assunte in primo grado sono solo quelle presentate dalla donna, con l'escusione dei soli testi di parte attrice e la produzione di certificazione medica relativa alle condizioni di salute della controparte, da cui peraltro scaturisce un ulteriore strascico giudiziario davanti al Tribunale penale dello Stato per appropriazione indebita degli stessi documenti e per violazione delle disposizioni in materia di *privacy*. Venendo quindi alle relazioni peritali – che spesso in questo tipo di contenzioso sono considerate, non sempre a ragione, le prove dirimenti per la decisione della causa – in primo grado, a seguito dell'indisponibilità dell'uomo ad essere esaminato, viene prodotta una perizia di parte attrice, di fronte alla quale però un primo perito d'ufficio non si sente di confermarne gli esiti e solo un secondo esperto – più versato nella specifica materia – interpellato dal Tribunale si esprime in merito, limitandosi tuttavia ad un esame *ex actis*. In questi casi, peraltro non infrequenti nei Tribunali ecclesiastici italiani, resta sempre il rischio che in concreto la sentenza possa recepire le ragioni della sola parte presente in causa, sebbene l'assenza dell'altra parte sia comunque determinata da una propria scelta consapevole e deliberata e non presenti alcuna violazione del diritto alla difesa.

Anche nel caso in esame dunque la decisione di primo grado viene emessa senza la partecipazione personale del convenuto e dichiara il matrimonio nullo per incapacità dell'uomo, ai sensi dei nn. 2 e 3 del can. 1095 CIC. I giudici pugliesi ritengono di raggiungere la certezza morale sulla base della deposizione dell'attrice e dei testi da lei portati, corroborati soprattutto dalla perizia d'ufficio svolta *ex actis*. In particolare ritengono sufficientemente provate le circostanze per cui, a seguito dell'incidente stradale, l'uomo abbia sofferto di una grave epilessia post-traumatica, che lo portava peraltro ad una serie di comportamenti violenti, oltre che ad assumere specifici farmaci. La sentenza fa proprie le conclusioni della perizia, in cui il soggetto viene ritenuto “affetto da sindrome organica post-traumatica con turbe comportamentali, irritabilità, impulsività ed eccitamenti psicomotori, presentando elementi che possono essere causa di mancanza di discrezione di giudizio al momento del matrimonio”. Per questo, sentenza il Tribunale pugliese “*tempore matrimonii*, il convenuto, a causa del grave *trauma capitis*, aveva già perso la capacità di dominare liberamente, di resistere a tutte le pressioni e/o conflitti interiori che sorgevano nella vita matrimoniale (...). Una tale sindrome sostanzialmente anche un'incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per causa di natura psichica, cioè tale da intaccare le facoltà di intendere e di volere”.

Da questa pronuncia ripartono i giudici del Tribunale beneventano, dopo che il convenuto interpone appello avverso la sentenza di nullità. Il quadro processuale viene quindi a mutare sostanzialmente, attraverso l'intervento dell'uomo in causa. La prima sentenza è infatti impugnata dal convenuto, assente in giudizio e resosi indisponibile alla stessa visita peritale, anche in quanto viene contestato lo svolgimento dell'istruttoria di primo grado e si sostiene che l'accertamento dell'incapacità sarebbe stato formulato unilateralmente “solo e soltanto su documentazione pervenuta ai due periti e non sulla persona”. L'uomo rileva inoltre in appello una “anomalia” nella scelta fatta dal Tribunale di prime cure nei confronti del secondo

perito, chiamato a seguito dell'incompletezza di una prima relazione peritale, ed il cui nominativo sarebbe stato indicato dalla stessa attrice: una tale circostanza, a detta dell'uomo, farebbe di fatto considerare anche questa seconda relazione una perizia di parte e non *ex officio*, privandola quindi di una sua obiettività e terzietà.

A seguito di questi rilievi, i giudici d'appello ritengono "evidente" che la causa debba essere rinviata all'esame ordinario, per dare all'appellante la possibilità di essere ascoltato e per confrontare le conclusioni delle precedenti perizie con il ricorso ad una nuova perizia d'ufficio.

Con il rinvio all'esame ordinario, si amplia il quadro istruttorio, attraverso l'interrogatorio del convenuto, la deposizione dei testi da lui proposti e una nuova perizia d'ufficio fatta sulla persona e non solo *ex actis*: in qualche modo si recupera il *deficit* di contraddittorio, determinato dalla precedente consapevole scelta del convenuto di non intervenire in primo grado. Il confronto processuale tra le parti risulta quindi essere avvenuto separatamente nei due gradi di giudizio, la donna davanti ai giudici baresi in primo grado e l'uomo davanti a quelli beneventani in appello, peraltro assistito da un patrono d'ufficio, quando invece l'attrice era difesa da professionisti di fiducia di grandissima fama.

La sentenza del Tribunale di appello è un'aperta scelta di campo a favore della tesi processuale proposta dalla donna. Con la deposizione fatta dall'uomo in secondo grado e la sostanziale integrazione del contraddittorio, che era mancata del tutto nel precedente grado di giudizio, "emergono infatti due posizioni processuali diverse", come rilevano correttamente i giudici in sentenza. Di fronte a tale differente prospettazione della situazione a seguito delle discordanti dichiarazioni rese dalle parti (e corroborate dai rispettivi testi), il collegio ritiene di verificare le circostanze addotte "alla luce dei dati storici, certificati da idonea documentazione", concludendo come "la lacunosa descrizione del convenuto è tutta smentita dal puntiglioso diario dei fatti, ben circostanziati dall'attrice, ascoltata due volte dal giudice barese". A far propendere per l'accoglimento delle posizioni della donna, secondo i giudici che hanno esaminato tutte le evidenze istruttorie, è il fatto che "l'attrice puntualizza con maggiore precisione i fatti di causa, reiteratamente richiamandosi al disturbo di personalità del convenuto, che da subito non consentì alle parti di porre in essere una accettabile vita duale".

Lo svolgimento della sentenza, dopo una parte più breve in cui si dà atto delle ragioni addotte dall'uomo, è tutta intessuta dalle molteplici citazioni dell'interrogatorio della donna, ritenuta evidentemente più credibile dal collegio alla luce di un esame comparativo tra le deposizioni delle due parti. Il quadro fattuale assunto come valido dal collegio è dunque quello stesso su cui si sono pronunciati i giudici di primo grado ed è rappresentato da quanto emerso dalle deposizioni della donna e dei testi di parte attrice, in particolare per quanto riguarda il fatto che l'uomo fosse affetto da epilessia, che assumesse farmaci specifici per questa patologia insorta a seguito di un precedente incidente stradale, e che avesse comportamenti violenti e anomali ritenuti conseguenti del trauma pregresso e peraltro tali da rendere la convivenza difficile e conflittuale, tant'è che i due ebbero a separarsi dopo soli diciotto mesi dalla celebrazione del matrimonio.

Nella decisione dei giudici assume un ruolo importante anche l'esito della nuova periziadisposta in appello, specie dopo che in primo grado – oltre all'acquisizione di una consulenza di parte – una prima perizia d'ufficio non aveva dato esiti soddisfacenti e si era dovuto ricorrere ad un ulteriore perito, maggiormente esperto in

ordine al quadro clinico specifico del convenuto, ma di cui il convenuto stesso aveva contestato le modalità di scelta, su “suggerimento” dell’attrice. Peraltro, la perizia d’appello ha evidentemente una maggiore ampiezza, in quanto – come già rilevato – è stata svolta sulla persona dell’uomo e non solo sugli atti di causa.

In termini astratti, la parte *in iure* della sentenza beneventana già aveva portato elementi a chiarificazione del fatto che da un evento traumatico può determinarsi una modificazione caratteriale della persona, tale da incidere sulle sue capacità cognitive e volitive, con un’attenzione particolare al caso di epilessia post-traumatica, oggetto della presente causa. Secondo il DSM-IV, il disturbo post-traumatico da stress si sviluppa in seguito all’esposizione di un evento stressante traumatico che la persona ha vissuto e che ha implicato morte, o minacce di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o altrui. La risposta della persona all’evento comporta paura intensa, senso di impotenza e orrore.

Il perversimento del carattere consecutivo ad un trauma di questo tipo è una evenienza relativamente frequente e di grande importanza, soprattutto quando al perversimento del carattere si associa una epilessia post-traumatica. Esiste uno stato di debolezza irritativa, disaffettività e disinteresse per l’ambiente circostante. L’area relativa ai disturbi della personalità si estende quindi anche al caso di disturbo post-traumatico da stress, i cui effetti giuridici sono gli stessi, perché le conseguenze immediate di questo disturbo – che vanno ad incidere, sia pure in maniera del tutto accidentale, sulle facoltà cognitive e volitive del nubendo che ne è portatore – sono assimilabili analiticamente ai disturbi di personalità previsti dai nn. 2 e 3 del can. 1095.

Nel caso concreto, il perito d’ufficio conclude che “sulla base dell’esame degli atti e di quello personale è da ritenersi che la sindrome psico-organica post-traumatica [dell’uomo] sia stata presente prima, durante e dopo il matrimonio. Anche se i sintomi possono presentare esacerbazioni saltuarie, [in lui] è dato ravvisare una marcata incapacità al contratto matrimoniale, un insufficiente equilibrio razionale, necessario per un impegno di tanta importanza qual è il contratto matrimoniale che lega due persona per tutta la vita”.

E ancora, in termini più netti: il convenuto “sulla base delle risultanze clinico-anamnestiche, dall’esame psicologico diretto e dei reattivi psicodiagnostici, presentava all’epoca della scelta coniugale una struttura personale gravemente e abitualmente disfunzionale con marcata immaturità psicoaffettiva che certamente ha impedito, tenuto conto della sindrome psico-organica da cui continua ad essere affetto, l’esercizio della libertà interiore nel momento del consenso coniugale. Il medesimo è risultato altresì incapace di una stabile comunità di vita e di amore, nel senso dell’impossibilità (non di una mera difficoltà), considerati soprattutto il protrarsi dell’inganno perpetrato nei confronti della moglie, quantunque frutto di una mente malata, gli atteggiamenti difensivi e accusatori, nonché le turbe comportamentali che hanno minato irrimediabilmente la convivenza coniugale”.

I giudici beneventani ritengono di accettare *in toto* queste conclusioni e si pronunciano in termini di conferma della sentenza di primo grado *pro nullitate*, per entrambi i capi appellati (nn. 2 e 3 del can. 1095 CIC).

Rispetto al primo grado, la pronuncia d’appello interviene a seguito di una nuova approfondita analisi della causa (rinviata infatti all’esame ordinario), dopo l’integrazione sostanziale del contraddittorio e l’intervento processuale dell’uomo, il suo interrogatorio e la deposizione dei testi da lui proposti, e dopo la rilevante acquisizione istruttoria rappresentata dalla perizia sulla persona a cui il convenuto si rende disponibile solo in appello. La conclusione dei giudici

beneventani tuttavia è la stessa dei colleghi baresi, a conferma che la tesi proposta dal collegio difensivo della parte attrice era adeguatamente supportata costruita in termini ragionevolmente credibili, tant'è che il Tribunale ha proteso per la ricostruzione offerta dalla donna rispetto alla narrazione dei fatti proposta dalla controparte in appello che non è stata presa affatto in considerazione.

Su questi elementi i giudici hanno dunque ritenuto di aver maturato quella certezza morale richiesta dal Codice per la pronuncia *pro nullitate*.

Anche il rilievo svolto in appello dal Difensore del vincolo merita comunque di essere sottolineato, in quanto egli, nell'esercizio del suo *munus* in difesa della validità del sacramento, ha posto la sua attenzione sull'effettivo riscontro di un adeguato nesso di causalità tra la "sindrome psico-organica" diagnosticata al convenuto e la "capacità psichica discretiva e assuntiva di contrarre nell'uomo". I giudici ritengono che la risposta alle osservazioni del D.V. sia "tutta contenuta nelle argomentazioni conclusive del perito". Ma il perito d'appello, a ben vedere, nei termini clinici che soli gli sono propri, dichiara che al momento delle nozze l'uomo, anche a seguito della sindrome psico-organica di cui era affetto, presentava "una struttura personologica gravemente e abitualmente disfunzionale con marcata immaturità psicoaffettiva"; mentre stabilire se e in che termini questa immaturità determini una vera e propria incapacità matrimoniale, e quindi la nullità del vincolo sacramentale, spetta sempre e solo al giudice ecclesiastico.

ALESSIO SARAIS